

“Il perito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperito ogni opportuno accertamento, anche avvalendosi dell’ ausilio di terzi purchè svolto sotto suo diretto controllo:

1) classifichi le singole operazioni di credito descritte ai capi A), C), E) ed H) di imputazione per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’ oggetto, dell’ importo, della durata e di eventuali dilazioni di ciascuna erogazione del credito; dei rischi e delle garanzie inerenti a ciascun debitore;

2) individui, ove possibile, l’ ente giuridico o la persona fisica erogatrice del credito;

3) sulla scorta di quanto sopra accertato, distinte le operazioni in base a quanto evidenziato dal precedente punto n. 2), determini quindi il tasso di interesse annuale applicato per ciascuna delle singole operazioni di già indicate, sia comprensivo di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo dovute dai debitori, sia al netto delle stesse.

4) determini il tasso di interesse applicato correntemente da parte del sistema creditizio bancario alla spa XYZ al tempo delle singole operazioni di cui al precedente punto n. 1)

5) per le operazioni di credito avvenute o promesse anteriormente al 24/3/1996 - data di entrata in vigore della L. 7/3/1996 n. 108, pubblicata in G.U. suppl. ord. n. 58 del 9/3/1996 - individui quindi il tasso di interesse annuale di regola applicato, per operazioni similari e all’ epoca delle stesse, da parte del cartello bancario e degli intermediari finanziari di natura corrispondente per volume di affari alla spa XYZ, anche in tal caso fornendone l’ entità sia comprensiva di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo dovute dai debitori, sia al netto delle stesse;

6) accertate quindi le erogazioni di credito avvenute o promesse posteriormente al 24/3/1996, individui il Tasso Effettivo Globale Medio, riferito ad anno, siccome determinato dall’ art. 2 L. 108/96, praticato dalle banche e dagli

intermediari finanziari per analoghe operazioni;

7) esprima in termini percentuali l' eventuale differenza tra i tassi di interesse individuati a mente del precedente punto n. 3) e quelli accertati ai sensi dei precedenti punti n. 5) e 6);

8) accerti infine se talune delle operazioni di erogazione del credito non siano state onorate dai debitori in tutto od in parte, determinando l' eventuale imputazione a capitale o a interessi delle rimesse solutorie in ipotesi parzialmente eseguite.”